

Prot. 13
del 18.02.2026

Prot. N. 1530
DEL 18/02/2026



COMUNE DI SAN MICHELE DI SERINO
Provincia di Avellino
Via Roma 96 - C.A.P. 83020
tel. 0825.595014 - fax 0825.595658
<https://www.comune.sanmichelediserino.av.it>
Pec: protocollo.sanmichelediserino@asmepec.it

CONVENZIONE PER CONCESSIONE IN USO DELLA STRUTTURA UBICATA IN SAN MICHELE DI SERINO ALLA VIA SETTEMBRINI LOCALITA' CAMPO SPORTIVO.

Il Sindaco del Comune di San Michele di Serino, Sig. Michele Boccia nato a San Michele di Serino (AV) domiciliato per la sua carica presso il Comune di San Michele di Serino, il quale interviene nel presente atto in rappresentanza e per conto del Comune di San Michele di Serino (Codice Fiscale 80003330646), che nel contesto dell'atto verrà chiamato, per brevità, anche "Amministrazione";

il Sig. Lorenzo De Stefano (Codice Fiscale: DSTLNZ53S03I034V), nato a San Michele di Serino (AV) il 03.11.1953 e ivi residente alla via Palazzo 12 il quale interviene nel presente atto in qualità di Presidente p.t. del Gruppo Fratres S. Michele di Serino con sede legale in San Michele di Serino (AV) alla Via Nocelleto n. 8

PREMESSO che

- L'associazione Gruppo Fratres S. Michele di Serino ODV con sede legale in San Michele di Serino (AV) alla Via Nocelleto n. 8 e sede operativa in via Settembrini (loc. Campo Sportivo), con nota prot.n. 49/2024 assunta agli atti del Comune ha prodotto istanza per l'utilizzo della struttura in oggetto per svolgere attività promozionali e pubbliche donazioni di sangue
- La D.G.C. n. 23 del 04.02.2026 la quale demandava al Sindaco la sottoscrizione di apposita convenzione per la struttura in oggetto e per le proprie attività a Società/Associazioni ed Enti di attività promozionali e pubbliche donazioni di sangue senza scopo di lucro, regolarmente costituite;

OSSERVATO che l'uso della suddetta struttura è a titolo gratuito per le finalità riportate nella succitata deliberazione di G.C.

Tanto premesso, visto, considerato e osservato, tra le costituite parti si conviene quanto segue.

Art. 1

La durata della concessione ha inizio dalla data di sottoscrizione della presente convenzione. Entro il termine di scadenza è tenuta a restituire, all'Ente Comunale, le chiavi della struttura, affidate mediante verbale di consegna. La mancata restituzione delle chiavi o di indebiti duplicati, sarà motivo di esclusione nell'ambito delle future assegnazioni delle strutture.

La concessione è pari ad anni 5 rinnovabile per un ulteriore anno.

È concesso all'Associazione Fratres - Donatori di Sangue l'uso di detta struttura delle attrezzature fisse ivi allocate.

L'Amministrazione Comunale potrà utilizzare gratuitamente la struttura a sua insindacabile giudizio - per manifestazioni organizzate direttamente o indirettamente (patrocinate) da Enti o Associazioni. A tale scopo dovrà essere dato alla società concessionaria un preavviso di almeno cinque giorni fatti salvi comunque gli impegni inderogabili già assunti derivanti dall'attività ufficiale.

L'Associazione Gruppo Fratres si impegna a liberare la sede laddove l'Amministrazione Comunale dovesse determinarsi diversamente.

Art. 2

L'Associazione Fratres – Donatori di sangue assume ogni responsabilità civile e penale per qualsiasi danno agli impianti, agli accessori, alle pertinenze, a persone, a cose, anche di terzi, tenendo nel contempo esente il Comune dagli oneri economici derivanti.

L'Associazione Fratres – Donatori di sangue ha stipulato con Cattolica Assicurazione con sede in Avellino alla Via Salvatore Pescatori 107, 83100 Av. ilino una polizza di responsabilità RC e RCT che forma parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

Il concessionario è obbligato, altresì:

- consentire l'attività di controllo sulla corretta gestione da parte dell'Amministrazione comunale e del Responsabile del Settore competente.
- ad ottemperare a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di tutela, assicurazione ed assistenza dei lavoratori, nonché al pieno rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
- ad assumere, per tutta la durata dell'affidamento, la funzione e gli obblighi del "datore di lavoro" di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e ss. mm. ii. per quanto riguarda i luoghi di lavoro.
- a ristorare l'Ente con un contributo annuo per il pagamento delle utenze (luce, acqua e gas) e successivamente comunicato all'Associazione;

Sono a carico del Concessionario d'uso:

- i servizi amministrativi ed organizzativi necessari ad assicurare la conduzione della struttura oggetto dell'affidamento;
- tutte le spese di gestione, l'apertura e la chiusura, la pulizia, la manutenzione ordinaria della struttura oggetto della gestione e delle aree di pertinenza;
- la custodia della struttura concesso in gestione, ivi comprese le pertinenze e le attrezzature;
- l'acquisizione di tutte le autorizzazioni amministrative

Sono a carico del concessionario la scrupolosa osservanza della normativa in materia di sicurezza, di prevenzione incendi ed infortuni e per il mantenimento delle condizioni igienico- sanitarie ed i relativi oneri anche di natura economica. Il concessionario, inoltre, dovrà adottare tutte le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, dei cittadini, degli associati e di chiunque altro fruisca della struttura. E' obbligo del concessionario adottare prontissime misure di sicurezza in caso di pericolo per la pubblica incolumità.

Art. 3

Le attività primarie e prevalenti dell'Associazione Fratres – Donatori di sangue sono le seguenti.

- Promuovere, disciplinare e coordinare in ambito locale iniziative e servizi di raccolta, l'utilizzazione del sangue e dei suoi componenti;
- Favorire nel Gruppo attività sociali (culturali, sportive, turistiche, ricreative, etc.);
- Organizzare e gestire, ove occorra, unità di raccolta, fisse e mobili;
- Tenere, a livello locale, collegamenti con altre Associazioni di donatori ai fini della migliore fraternità di rapporti e di un eventuale coordinamento di reciproche attività;
- Promuovere a livello locale l'educazione alla salute e la formazione ad una cultura del dono a tutti i livelli della vita sociale e scolare;

- Attività di volontariato, nel caso di necessità, nell'ambito della protezione civile

Art. 4

A seguito di gravi del mancato rispetto delle modalità d'uso previste nella presente Convenzione, il Responsabile di Settore ha facoltà di revocare la concessione con effetto immediato, fermo restando l'obbligo del concessionario al pagamento delle somme dovute o al risarcimento di eventuali danni e senza la possibilità per il medesimo di richiedere nessun indennizzo.

Il Comune si riserva inoltre la più ampia facoltà di revocare in tutto o in parte la concessione d'uso per motivi di pubblico interesse, senza che l'utente nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

Art. 5

La suddetta Associazione garantisce, durante lo svolgimento dell'attività, la presenza (annotazione manoscritta: "di volontari")

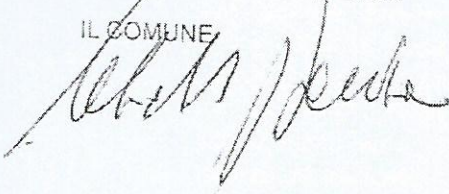
L'Associazione garantisce la presenza per tutto il periodo della presente concessione del Sig. Lorenzo De Stefano nato a San Michele di Serino (AV) il 03.11.21953 e ivi residente alla via Palazzo n. 12 quale responsabile della vigilanza e designato all'apertura e chiusura della struttura.

Art. 6

Il Comune ha facoltà di recedere della presente convenzione ove si verificassero situazioni tali da vanificare la realizzazione delle attività descritte ai precedenti punti. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme del codice civile.

Letto, approvato e sottoscritto

IL COMUNE



IL PRESIDENTE
L'ASSOCIAZIONE
LORENZO DE STEFANO

